

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1105B- ALFONSO BONAFEDE-MINISTRO DELLA GIUSTIZIA-PARERE POST CARICA

Roma, 28 aprile 2021

OGGETTO: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 8 aprile 2021.*

Illustre Onorevole,

in data 8 aprile 2021 è pervenuta in Autorità una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine all'interpretazione della disciplina in materia di incompatibilità post-carica di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, legge 20 luglio 2004 n. 215, con specifico riferimento alla possibilità che Ella, già titolare della carica di Ministro della giustizia sino al 12 febbraio 2021, riprenda l'esercizio della professione forense.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 27 aprile 2021, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie deve essere valutata alla luce del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) e di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215. La prima delle due disposizioni citate, infatti, preclude al titolare della carica di governo di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati", mentre la seconda estende ai dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, tra le altre, anche le incompatibilità di cui alla richiamata lett. d) del comma 1, laddove tali attività siano svolte a favore di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004, sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

In considerazione di quanto sopra, si rappresenta che la S.V., per dodici mesi dal termine dell'incarico di governo, non potrà esercitare l'attività di avvocato nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, e di società aventi fini di lucro, qualora tali soggetti svolgano la propria attività prevalente in settori connessi con le funzioni istituzionali del Ministero della giustizia, così come disciplinate dalla normativa vigente.

In ogni caso Ella ha facoltà di interpellare in via preventiva questa Autorità relativamente ad eventuali problematiche o dubbi che dovessero presentarsi su specifici incarichi professionali che intendesse assumere nel periodo di vigenza dell'incompatibilità post-carica.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena